

A12



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 3040/12 Sent.
N. 4831/02 Reg. Gen.
N. 3042/12 Cron.
N. 6855/12 Rep.

IL TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE II° CIVILE

CONTRIBUTO UNIFICATO

IL GIUDICE

Dott. NICOLETTA LOLLI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I' grado iscritta a ruolo il
17.9.2002 al n. 4831/02 R.G., promossa con atto di cita-
zione notificato in data 9.9.2002 da Aiut. Uff. Giud. del
Tribunale di Padova

IL CASO.it
- Attore -

rappresentato e difeso come da mandato a margine
dell'atto di citazione dall'avv.

CONTRO

- Convenuta -
rappresentata e difesa come da mandato a margine della
comparsa di risposta dall'avv. con studio
in

- Convenuta -
rappresentata e difesa come da mandato a margine della
comparsa di risposta dagli avv. ti



...o con studio in _____

- Convenuta -

Rappresentata e difesa come da mandato a margine della
comparsa di costituzione di nuovo procuratore dall'avv.

...o con studio in _____

CON L'INTERVENTO DI

- Intervenuto -

rappresentato e difeso come da mandato a margine
dell'atto di intervento dall'avv. _____ con
studio in Padk _____

- Intervenuta -

rappresentata e difesa come da mandato a margine
dell'atto di intervento dall'avv. _____ con
studio in _____

- Intervenuto -

rappresentato e difeso come da mandato a margine
dell'atto di intervento dall'avv. _____ con
studio i _____



TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA

- Intervenuta -

rappresentata e difesa come da mandato a margine
dell'atto di intervento dall'avv. _____ con
studio in _____

OGGETTO: Altri contratti d'opera.

CONCLUSIONI

Dell'attore

- come da foglio allegato.

Della convenuta

- come da foglio allegato.

Della convenuta

- come da foglio allegato.

Della convenuta

- come da foglio allegato.

Dell'intervenuto

- come da foglio allegato.

Dell'intervenuto

- come da foglio allegato.

Dell'intervenuta

- come da foglio allegato.

CASO.it



MOTIVI DELLA DECISIONE

(ex art. 132 nuovo testo c.p.c.)

composto dai corpi di [redacted],
 [redacted], che agisce inizialmente per i soli fabbricati
 [redacted] cita con atto datato 20/8/2002
 [redacted] e [redacted] e
 esponendo che i corpi [redacted] erano stati commissionati
 dalla [redacted] alla [redacted] che li aveva realizzati, e
 il corpo [redacted] era stato commissionato dalla [redacted]
 [redacted] alla [redacted] che l'aveva
 realizzato; espone che tutti i corpi di fabbrica presen-
 tavano gravi vizi di infiltrazioni, riconosciuti dalla
 [redacted] e dalla [redacted], ma non dalla [redacted],
 e chiede il riconoscimento della responsabilità ex art.
 1669 c.c. nei confronti della [redacted] e della responsabi-
 lità contrattuale nei confronti delle altre convenute e
 chiede quindi la condanna in solido di tutte le convenute
 alla rimessione in pristino o al pagamento della somma
 corrispondente alle riparazioni e al risarcimento del
 danno.

Si costituiscono la [redacted] e la
 [redacted] eccependo la carenza di legittimazione attiva del
 [redacted] quanto ai vizi agli interni dei singoli appar-
 tamenti, la decadenza dall'azione di garanzia per tardi-
 vità della denuncia dei vizi ex art. 1669 c.c. (vizi de-

M



gli inizi del 1999, denuncia del 31/8/2001),
 l'inesistenza dei vizi e comunque la loro riferibilità a
 coloro che hanno eseguito i lavori per i singoli condomini;
 chiedono dunque il rigetto della domanda. In memoria
 ex art. 180 c.p.c. vecchio rito la convenuta ecce-
 pisce anche la prescrizione ex art. 1669 c.c.

Si costituisce la [redacted] eccependo la pre-
 scrizione annuale dell'azione di garanzia per la vendita
 ex art. 1495 c.c., essendo la vendita avvenuta
 l'1/2/2001, la propria carenza di legittimazione passiva
 ex art. 1669 c.c. in quanto mera venditrice nonché

l'eventuale responsabilità della [redacted] ex art. 1669 c.c.

Eccepisce poi che la domanda di rimessione in pristino o
 pagamento di somma di denaro corrispondente al costo del-
 le opere e il risarcimento del danno è infondata perché
 oggetto di un lodo arbitrale irrituale emesso il
 30/8/2002, che evidenzia la responsabilità della [redacted]

[redacted], con ciò escludendo la responsabilità della [redacted]

[redacted]. Eccepisce inoltre la convenuta [redacted]

[redacted] che i condomini non hanno consentito
 all'impresa [redacted] di accedere ai singoli appartamenti
 per rifare i lavori.

Chiede quindi la [redacted] dichiararsi
 l'avvenuta prescrizione quale venditrice, la carenza di
 legittimazione passiva quanto all'azione ex art. 1669

Handwritten mark

Handwritten signature



c.c. e dunque respingersi tutte le domande, in subordine
condannarsi la _____ a tenere indenne la _____
da qualsiasi pretesa attorea.

Interviene in via litisconsortile il fabbricato _____, con le
medesime argomentazioni già illustrate quanto ai fabbri-
cati _____.

Interviene _____, condomina, che chiede il ri-
sarcimento del danno biologico e morale derivante da in-
gravescenza recente di patologia pneumonica dovuta
dall'insalubrità dell'ambiente in cui vive, dovuta ai vi-
zi lamentati, ma decede nel corso del processo e gli ere-

di rinunciano alla domanda, con conseguente estinzione
parziale del giudizio.

Intervengono _____ e _____, condomini
legittimazione attiva del condominio per le parti degli
edifici non comuni ma di pertinenza dei singoli condomi-
ni, si rileva che l'art. 1130 co. 4 c.c. attribuisce
all'amministratore, che si associano alle richieste del
condominio, anche in relazione alle loro porzioni di im-
mobili.

Quanto alla legittimazione attiva del condominio per i
danni alle singole unità immobiliari, la più recente giu-
risprudenza _____ enuncia che la legittimazione
dell'amministratore derivante dall'art. 1130 primo comma
n. 4 c.c., a compiere atti conservativi dei diritti ine-



19

renti alle parti comuni dell'edificio gli consente di promuovere azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. nei confronti del costruttore a tutela dell'edificio nella sua unitarietà, ma non di proporre, in difetto di mandato rappresentativo dei singoli condomini, delle azioni risarcitorie per i danni subiti nelle unità immobiliari di loro proprietà esclusiva (Cass. 22656/2010). Ne consegue il rigetto della parte della domanda che il condominio ha proposto in relazione al risarcimento del danno relativo alle singole unità immobiliari.

Si devono ritenere ammissibili gli interventi proposti da [redacted] e [redacted] che riguardano domande già proposte dal condominio e pertanto non allargano affatto la domanda originaria.

Tuttavia come si vedrà, la domanda da loro proposta è sostanzialmente senza oggetto.

Va superata l'eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi ex art. 1669 c.c. nei confronti della [redacted], atteso che dalle prove orali è emerso che i vizi le sono stati denunciati fin dal febbraio 1999, cioè nell'immediatezza, come dichiarato dal teste di parte convenuta [redacted] (e-scusso il 22/10/2010) ha dichiarato che "effettivamente nei primi mesi dell'anno '99 il [redacted] mi riferì che il [redacted]

[redacted], realizzato dalla [redacted], aveva denunciato dei vizi. Ricordo che



all'epoca si trattava di infiltrazioni dalla terrazza di copertura [...]".

Va però rilevato che l'attore e gli intervenuti hanno formulato conclusioni nei confronti della [redacted] solo in via extracontrattuale. L'azione ex art. 1669 c.c. è prescritta, come ritualmente eccepito, atteso che i vizi si sono manifestati nei primi mesi del 1999 e l'azione è stata proposta con richiesta di accertamento tecnico preventivo solo nel marzo del 2001. Conseguentemente le domande del condominio ex art. 1669 c.c. nei confronti della [redacted] vanno respinte per prescrizione.

La questione della decadenza dall'azione di garanzia contrattuale nei confronti della [redacted] è superata in ragione dell'esplicito riconoscimento dei vizi e dell'impegno a sistemarli come risulta dai docc. 4, 5, 6, 7 e 8 attore. Ne consegue che la [redacted] ha assunto un'autonoma obbligazione, rispetto a quelle originarie ex art. 1669 c.c. e quella ex art. 1490 c.c., sottoposta a ordinario termine di prescrizione decennale.

Quanto alla questione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' [redacted] con riguardo all'art. 1669 c.c., si osserva che è ormai pacifico in giurisprudenza che, con riguardo alla responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., legittimato passivo è, oltre che l'appaltatore, anche il venditore che abbia realizzato



l'edificio servendosi dell'opera di terzi, se la costruzione sia ad esso riferibile in tutto o in parte per avere partecipato in posizione di autonomia decisionale, mantenendo il potere di coordinare lo svolgimento di attività altrui o di impartire direttive o sorveglianza, sempre che i difetti siano riferibili alla sua sfera di esercizio e controllo (tra le tante Cass.16202/2007).

Nel caso di specie si rileva che l'edificio è stato costruito sulla base del contratto di appalto doc. 1

con cui nomina il direttore dei lavori che ha poteri di dare ordini e istruzioni all'appaltatore per conto della committente, di verifica e di indicazione di lavori non fatti a regola d'arte, di rilascio di regolare esecuzione dei lavori; inoltre l' ha il diritto di far rifare i lavori mal eseguiti qualora l'appaltatore non rimedi personalmente; infine l' ha l'obbligo di redigere il progetto esecutivo della costruzione.

E' dunque pacifico che l' , venditore, ha conservato tutti quei poteri di controllo cui fa riferimento la giurisprudenza per ritenere che anche il venditore risponda ex art. 1669 c.c..

Va peraltro rilevato che la non ha eccepito decadenza e prescrizione dall'azione ex art. 1669 c.c. ma solo la propria carenza di legittimazione passi-



va. Si deve quindi concludere che essa risponde ex art. 1669 c.c.

Il contratto di appalto, originariamente concluso dalla committente _____ con l'appaltatrice _____

, è poi stato ceduto alla _____ (doc. 1 in fondo _____).

Il suddetto contratto di appalto contiene una clausola compromissoria, che ovviamente regola solo i rapporti tra i contraenti, e dunque tra _____ e _____

_____ e che comunque non è stata invocata in termini di improcedibilità.

In effetti tra le parti è intercorso un lodo, in forza della suddetta clausola, in relazione alla fattura n. 21/99 della _____, relativa alla costruzione del fabbricato _____. La stessa convenuta afferma che il suddetto lodo è intervenuto dopo circa tre anni dal suo inizio. Se il lodo ha ad oggetto i difetti per cui è causa ed è durato tre anni, è evidente che l' _____ ha avuto la denuncia dei vizi entro il termine annuale di cui all'art. 1669 c.c.; atteso che è pacifico tra tutte le parti, nonché provato per testi, che i vizi sono intervenuti nei primi mesi del 1999, è evidente che un lodo iniziato tre anni prima del 31/10/2002 vuole dire che l' _____ ha avuto notizia dei vizi e li ha utilizzati per non pagare una fattura del 1999 non oltre il



31/10/99, cioè tempestivamente.

Non si ritiene invece fondata l'azione contrattuale ex art. 1495 c.c. proposta contro l' [redacted] in quanto, se è vero che la stessa ha riconosciuto l'esistenza dei vizi (doc. 3 attore) è anche vero che non si è mai impegnata a rimuoverli ma anzi ha attribuito la responsabilità ad altri; conseguentemente, sebbene non ci sia necessità di una denuncia dei vizi (visto il riconoscimento) resta pur sempre necessario che l'azione contrattuale sia proposta entro l'anno, mentre nel caso di specie è certo che l'anno non è rispettato: i vizi sono

stati scoperti e denunciati nel corso dell'anno 1999 e la citazione è della seconda parte del 2002.

I convenuti hanno denunciato l'indisponibilità dei condomini a fare eseguire i lavori di ripristino. Non è chiara la conseguenza che i convenuti fanno derivare da questa circostanza ma in corso di istruttoria l'unico teste che ha saputo riferire qualcosa sul punto ([redacted]) ha dichiarato che il [redacted] gli aveva riferito che i condomini avevano rifiutato l'esecuzione dei lavori. Tale dichiarazione, che riguarda un fatto riferito da una parte, appare insufficiente a dimostrare il comportamento ostativo dei condomini e del condominio.

I fabbricati costituenti il [redacted] sono stati sottoposti a consulenza tecnica.



Gli esiti della consulenza sono stati contestati ma il CTU ha risposto con appropriate osservazioni, che qui integralmente si condividono, non modificando le proprie conclusioni.

Va ora rilevato che il CTU ha monetizzato i vizi sia in termini di prezzo dei lavori di riparazione sia in termini di minor valore degli immobili per i vizi non sistemabili. Ne consegue l'inopportunità di una condanna all'esecuzione dei ripristini, mentre appare più confacente al caso la condanna al pagamento delle somme che si vanno a quantificare.

Il CTU evidenzia che parte dei difetti erano già stati riparati dai singoli condomini che hanno esibito le fatture di spesa, tutte congrue; non ha conteggiato quelle riparazioni per le quali non è stata esibita documenta a riprova del costo sostenuto; tali valutazioni vanno condivise, in relazione all'onere della prova gravante sulla parte che propone la domanda.

Il CTU evidenzia che le macchie sulle facciate dei fabbricati sono dovute alla insufficiente dimensione di sporti e gocciolatoi, che comportano un percolamento delle acque meteoriche non captate sulle facciate. Ritiene il CTU che tale questione sia dovuta a una scelta progettuale, verosimilmente accettato dagli acquirenti, che persegue i canoni estetici dell'architettura razionalista

24

M



anziché i canoni funzionali dell'architettura tradizionale. Ritiene dunque che tale aspetto, presentando maggiori vantaggi estetici, presenti tuttavia svantaggi funzionali quali quello segnalato. Quantifica comunque il deprezzamento degli stabili per tale vicenda in euro 6.667,00 complessivi per tutti e quattro i condomini.

Tale vizio non può ritenersi rientrante nella sfera dell'art. 1669 c.p.c., in quanto comporta un deterioramento più rapido degli intonaci, che non sono strutture portanti degli edifici. Quindi tale vizio deve essere risarcito dalla venditrice per i fabbricati

ma non dalla che risponde solo ex art. 1669 c.c..
La dunque, va condannata a pagare al

fabbricati l'importo di euro 5.000,25.

Il CTU segnala poi varie infiltrazioni provenienti dai terrazzi, che comportano l'accesso dell'acqua all'interno, interessando varie unità immobiliari non sempre corrispondenti ai relativi terrazzi, cosicché si deve ritenere che il problema sia condominiale.

Il CTU riconduce tali infiltrazioni all'insufficiente pendenza della pavimentazione e al sottodimensionamento delle pilette di scarico. Ha evidenziato che tali pilette, qualora di dimensioni idonee, non sono pensate per essere sottoposte a continua manutenzione ma solo ad una



sostituzione ogni decennio circa. Conseguentemente ritiene che non sia esigibile da un proprietario l'esecuzione di tale manutenzione, laboriosa e difficile. Ritiene inoltre che, poiché si vedono infiltrazioni anche in corrispondenza dei battiscopa, che esse siano dovute anche ad un mancato o insufficiente risvolto della guaina impermeabilizzante al disotto della pavimentazione.

Il CTU determina in euro 190 + IVA al metro il costo necessario per il rifacimento dei poggioli.

Questi vizi vanno senz'altro ricondotti all'ipotesi di cui all'art. 1669 c.c.: l'acqua che penetra dai terrazzi

a causa di difetti di costruzione degli stessi e entra nelle singole unità immobiliari comporta che l'abitazione non svolga adeguatamente la sua principale funzione, che è quella di proteggere i suoi occupanti dagli eventi atmosferici esterni, tra i quali il più invasivo è proprio l'acqua. Si deve ritenere dunque che tale difetto sia senz'altro di pregiudizio alla funzionalità degli stabili.

Va ancora rilevato che gli inconvenienti che sorgono dai difetti sopra segnalati interessano tutto lo stabile condominiale, atteso che, come si legge nella CTU, le infiltrazioni da un terrazzo si propagano a varie unità abitative, e quindi necessariamente interessano le strutture condominiali.



Dall'esame dell'all. 8 alla CTU si possono desumere le ripartizioni dei costi di sistemazione dei terrazzi a carico di ciascuna unità (essenzialmente ai fini di distinguere il fabbricato dagli altri): fabbricato euro 11.970; fabbricato euro 9834,00; fabbricato euro 9.780,00.

Consegue che per quanto riguarda i terrazzini rispondono la [redacted] per euro 31.590,00+IVA per i fabbricati [redacted] in via contrattuale, e la [redacted] per euro 9780,00+IVA ex art. 1669 c.c.. Va esclusa la responsabilità della [redacted], in considerazione della maturata prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c.

IL CASO.it

Nei rapporti interni tra [redacted] e [redacted], vi sta la domanda di manleva della [redacted], considerato l'esito dell'arbitrato tra le parti le somme eventualmente versate dalla [redacted] per questa causa vanno poste a carico della [redacted], che è l'esecutrice dei lavori.

Il lodo arbitrale, infatti, ha definito le vicende tra queste due parti con l'efficacia di un contratto, in conformità della clausola arbitrale, ed ha ritenuto che la responsabilità sia da attribuire integralmente alla [redacted]

Il CTU evidenzia che all'interno delle abitazioni vi sono macchie di muffa attribuibili in gran parte alla mancata correzione dei ponti termici; spiega che anche un insuf-



ficiente riscaldamento o una insufficiente aerazione dell'abitazione possono dare luogo alla formazione di muffe, ma in tal caso esse hanno aspetto diffuso e puntiforme, mentre quelle esaminate nel caso di specie si trovano proprio negli spigoli dove si forma il ponte termico.

Spiega il CTU che è impossibile un rimedio a tale vizio senza una realizzazione di un cappotto esterno, che costituirebbe però una miglioria. Ritiene dunque che il valore delle unità immobiliari va ridotto in ragione della necessità di ritinteggiare il punto più di frequente.

Si deve ritenere che tale vizio non riguardi la funzionalità dell'immobile, atteso che è un fenomeno di condensa che non ha a che fare con la mancata protezione da agenti esterni e causa un inconveniente di natura meramente estetica.

Ne consegue che è esclusa una responsabilità ex art. 1669 c.c.

In questo caso va altresì rilevato che la legittimazione del condominio può essere alternativa a quella dei singoli condomini solo laddove il vizio abbia a che fare con la responsabilità ex art. 1669 c.c., mentre non lo può essere quando il vizio attiene colpisce le singole unità immobiliari per ragioni diverse da quelle di cui all'art. 1669 c.c. In questo caso gli unici legittimati attivi so-

M

M



no i singoli condomini.

Va allora segnalato che le unità immobiliari dei singoli condomini che sono intervenuti in causa,

, non presentano problemi di condensa (cfr. all. 7 alla CTU).

Ne consegue che, vista la carenza di legittimazione attiva del condominio, la domanda sul punto deve essere respinta.

Per concludere l'esame della posizione delle intervenute

, si rileva che i danni segnalati dalla CTU al loro immobile riguardano solo il rifacimento

dei terrazzi ma come si è detto esso va riferito alla legittimazione attiva del condominio. La domanda delle intervenute è in verità piuttosto generica, atteso che si

limita a chiedere il risarcimento del danno per le parti esclusive di loro proprietà senza specificare di quali danni si tratta. In assenza di danni alle loro parti esclusive ricavabili dalla perizia, dunque, la loro domanda va respinta.

Evidenzia il CTU che i soli fabbricati presentano pavimentazione scrostata tra la rampa e la platea interrata dell'edificio, crepe superficiali nella pavimentazione della corsia interrata e piccole infiltrazioni di acqua sulla parete di sostegno. Egli riconduce le scrostature e le crepe alla mancata posa di giunti di dilata-



zione e l'infiltrazione all'ingresso dell'acqua di falda in caso di precipitazioni consistenti; tale ingresso doveva essere evitato con un'adeguata impermeabilizzazione del muro di sostegno o della previsione di uno sfogo adeguato di tale eccesso di acqua di falda, così da condurla ad un pozzetto con pompa di sollevamento.

Evidenzia il CTU che si tratta di vizi che non possono essere eliminati: quanto alle scrostature e le crepe sarebbe necessario l'integrale rifacimento della platea di fondazione, il che, oltre che estremamente oneroso, darebbe luogo a problemi di statica dell'edificio; quanto alle infiltrazioni, anche per queste sarebbe necessario un intervento strutturale sul muro di contenimento, di difficile realizzazione tecnica.

Il CTU stima quindi il minor valore dell'immobile.

Quanto alle crepe egli stima un minor valore di euro 5.000,00, mentre quanto alle infiltrazioni stima un minor valore di euro 5000,00.

In questo caso è indifferente la distinzione tra vizio di natura estetica o funzionale, atteso che, trattandosi di parti condominiali, il problema della legittimazione attiva del condominio è superato, mentre l'azione ex art. 1669 c.c. nei confronti del [redacted] è prescritta e non interessa la [redacted], che ha venduto solo il fabbricato



Quanto ai lavori da effettuare all'interno delle unità immobiliari, segnalati nella perizia, il loro costo non può essere richiesto dal condominio, che, come si è detto, sul lunto è carente di legittimazione.

Quanto alle osservazioni alla CTU vale la pena di sottolineare che il CTU ha escluso danni riconducibili a perdite dai pluviali che corrono all'interno dei muri, oltre a evidenziare un costo altissimo per un accertamento, ha ritenuto del tutto inverosimile che essi siano degradati o erosi, atteso il fatto che sono stati posati in un edificio di nuova costruzione e per di più sono in plastica; ritiene inoltre del tutto remota la possibilità che essi perdano a causa di una errata posa; tale risposta del CTU appare esauriente e va condivisa.

Le restanti osservazioni e relative risposte sono già state richiamate in sede di esposizione dei singoli vizi.

Per concludere:

- la [redacted] va condannata al pagamento a favore del [redacted], fabbricati [redacted] della somma di euro 53.224,15, di cui euro 5.000,25 per deprezzamento per percolamento acqua su pareti esterne, euro 5.000,00 deprezzamento crepe e scrostamenti pavimento, euro 5000,00 deprezzamento muro di sostegno, euro 38.223,90 per rifacimento terrazzi (31.590+ 21% IVA);



- la _____ va condannata al pagamento a favore del _____ fabbricato della somma di euro 11833,80 (9780+ 21%IVA);
- le domande di _____ e di _____ vanno respinte;
- le domande del _____ fabbricati contro la _____ vanno respinte;
- la domanda di manleva della _____ verso la _____ va accolta e pertanto la _____ va condannata al pagamento a favore dell' _____ a tutto quanto da questa tenuta a pagare al _____

IL CASO.it

Le spese di CTU vanno poste in solido a carico della _____ e dell' _____, vista la loro soccombenza

in ordine alle questioni tecniche.

Le spese di lite vanno liquidate ai sensi del DM 140/2012, di applicazione retroattiva, sulla base dello scaglione di valore effettivamente riconosciuto nel suo totale e con un aumento rispetto ai valori medi in considerazione della durata della causa, del numero di parti e della difficoltà dei temi trattati ma in ogni caso nei limiti di quanto richiesto, come segue:

- _____ e _____ supporteranno le spese del _____ in solido;
- il _____ supporterà le spese della _____

M



- la [redacted] supporterà le spese della [redacted]
- le spese nel rapporto processuale tra le convenute e le intervenute [redacted] e [redacted] vanno compensate, atteso che queste ultime sono intervenute in lite solo in sede di precisazione delle conclusioni e la loro partecipazione ha richiesto poche righe di difesa da parte delle convenute.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa

CONDANNA
 al pagamento a favore
 della somma di euro 53.224,15,
 oltre interessi legali dalla domanda al saldo

CONDANNA
 .. al pagamento a favore
 della somma di euro
 11.833,80, oltre interessi legali dalla domanda al saldo

RIGETTA
 le domande proposte da [redacted] e da [redacted]

RIGETTA
 le domande proposte
 nei confronti [redacted]



CONDANNA

... a tenere indenne
... da quanto questa dovrà versare
... per i fatti di cau-
sa

CONDANNA

... e ... in solido tra
loro al pagamento delle spese di lite sostenute da
... spese liquidate
in complessivi euro 10.416,58, di cui euro 416,58 per
spese e euro 10.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA come
per legge.

ILCASO.it

CONDANNA

... al pagamento
delle spese processuali sostenute da
... spese complessivamente liquidate in euro
6.834,00, oltre IVA e CPA come per legge

CONDANNA

... al pagamento delle spese processuali
sostenute da ... , spese complessi-
vamente liquidate in euro 3.000,00, oltre IVA e CPA come
per legge

COMPENSA

Le spese di lite nel rapporto processuale ... e
... contro ...

M



31

PONE


Definitivamente a carico di _____ e di _____

_____ in solido tra loro le spese di CTU.

Padova, 6/10/2012

Il giudice

(Nicoletta Lolli)


IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Laura FERRARETTO

La presente sentenza è stata depositata in Cancelleria,
addì **20 DIC. 2012**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Laura FERRARETTO